



Comune di Locorotondo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**



Approvato con delibera consiliare n. __ del ____

Indice

Art. 01 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 02 - Istituzione e presupposto dell'Imposta	2
Art. 03 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Art. 04 - Esenzioni	4
Art. 05 - Piattaforma Web	5
Art. 06 - Misura dell'imposta	5
Art. 07 - Obblighi del gestore	5
Art. 08 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	7
Art. 09 - Controllo e accertamento imposta	7
Art. 10 - Sanzioni	8
Art. 11 - Riscossione coattiva	9
Art. 12 - Rimborsi	9
Art. 13 Contenzioso	10
Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta	10
Art. 15 - Tavolo tecnico consultivo	10
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali	11

Art. 01 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 02 - Istituzione e presupposto dell'Imposta

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio di Locorotondo, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case e appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Locorotondo.

Art. 03 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Locorotondo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione.
5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del DI 50/2017, come modificato dal DL 24 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77 /2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
6. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Locorotondo.

Art. 04 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i residenti nel Comune di Locorotondo;
 - b) i minori entro il sedicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
2. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che *"il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente"*;
3. le scolaresche di ogni ordine e grado in viaggio di istruzione o in attività di alternanza scuola- lavoro e/o progetti Erasmus, Intercultura e/o similari, previa presentazione di valida documentazione che certifica il possesso dei requisiti per usufruire dell'esenzione;
4. coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Locorotondo;
5. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
6. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

7. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
8. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
9. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

Art. 05 - Piattaforma Web

1. Il comune di Locorotondo, al fine della organizzazione del servizio e della relativa gestione dell'imposta, provvederà alla messa on-line di apposita piattaforma application web autorizzata AgID per la Pubblica Amministrazione.
2. Ai gestori è fatto obbligo dell'utilizzo della già menzionata piattaforma per l'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di imposta.

Art. 06 - Misura dell'imposta

- I. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., entro quella massima stabilita per legge.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. Il Comune di Locorotondo, attraverso il proprio sito istituzionale, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 07 - Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Locorotondo, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti nelle norme successive.
2. I gestori sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
3. I gestori di strutture extralberghiere e delle altre strutture per cui è prevista l'iscrizione presso il registro di cui all'art. 34 bis della legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, hanno l'obbligo di indicare, nella pubblicizzazione o promozione della struttura, il Codice Identificativo regionale attribuito. L'obbligo di cui al presente comma si applica a qualsiasi forma di pubblicità realizzata attraverso scritti, stampati, supporti digitali o online.
4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.
5. I gestori provvedono alla riscossione dell'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità: a) bonifico sul conto di tesoreria comunale (oggetto del bonifico: Imposta di soggiorno - anno - nome gestore o esercente); b) sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 c.d. modello F24 - (in caso di attivazione della convenzione richiesta dall'Agenzia delle Entrate); c) strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
6. I gestori, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal comune, dichiarano all'Ufficio comunale preposto, ai sensi del DPR 445/2000,

entro e non oltre quindici giorni di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza.

7. I gestori sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 08 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta; pertanto, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 09 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle

strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi e, nonché i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

Art. 10 - Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui ai precedenti art. 7 e 8, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 art. 7 da parte del responsabile si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell'importo dovuto.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, commi 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le *disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.*

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme acceliate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accelato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante

compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

3. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Al Funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa all'imposta.

Art. 15 - Tavolo tecnico consultivo

1. L'Amministrazione comunale può convocare un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e/o dai rappresentanti delle categorie di strutture, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Lo stesso tavolo tecnico può svolgere funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle

attività economiche connesse con il settore turismo.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 171 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento acquisiscono efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

=====